



Deliberazione Giunta Regionale n. 74 del 28/03/2014

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

Statuto societa' veicolo ex art. 1 co. 6 L.R. 15/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Staff a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con delibera n. 419 del 27/09/2013 la Giunta ha presentato un disegno di legge per il riordino delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT, contenente altresì disposizioni per la razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria;
- b. con Legge Regionale n. 15 del 30/10/2013 il Consiglio Regionale ha approvato con modificazioni il disegno di legge;
- c. il comma 6 dell'articolo 1 della LR n. 15/2013 ha previsto la costituzione di una società veicolo, la cui partecipazione è attribuita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania, per l'adozione delle misure idonee ad accelerare il completamento delle liquidazioni, anche mediante dismissione, delle società di cui al medesimo articolo, nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di stabilizzazione;
- d. il comma 8 dell'articolo 1 della LR n. 15/2013 ha previsto altresì che alla predetta società veicolo siano conferite o trasferite le partecipazioni regionali minoritarie nelle società non strategiche per la dismissione secondo legge;

CONSIDERATO che

- a. con delibera n. 752/2012 la Giunta regionale ha attribuito al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico la competenza sulla società in house regionale Sviluppo Campania Spa, cui sarà attribuita la partecipazione nella costituenda società veicolo;
- b. con delibera n. 511/2013 la Giunta regionale ha assegnato al Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico la responsabilità gestionale per l'assunzione degli atti contabili necessari alla costituzione della suddetta società nonché alla dotazione di un fondo di funzionamento e per le esigenze di supporto alle fasi delle liquidazioni, per consentire una tempestiva attuazione delle operazioni previste dalla LR 15/2013;
- c. la spesa per la costituzione della società veicolo trova copertura finanziaria nelle risorse di cui al Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016, approvato con DGR 3/2014;

RITENUTO di

- a. costituire la società veicolo in attuazione della LR n. 15/2013;
- b. proporre alla Giunta l'approvazione dello statuto della società veicolo, come da schema allegato;
- c. imputare le risorse necessarie alla costituzione della società veicolo sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 3, Macroaggregato 301 del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016, approvato con DGR 3/2014;
- d. demandare gli adempimenti connessi alla costituzione della società e ai successivi trasferimenti e/o conferimenti di cui alla LR 15/2013 alla funzione competente per l'esercizio dei diritti del socio;
- e. attribuire la competenza sulla società veicolo al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;

VISTO

- a. l'articolo 51, lettera e) dello Statuto Regionale;
- b. la LR n. 15 del 30/10/2013, in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e ICT;
- c. la DGR n. 752/2012;
- d. la DGR n. 3/2014 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016;

- e. la nota prot. 139447 del 26/02/2014 di richiesta parere all'Avvocatura regionale sullo schema di statuto allegato;
- f. il parere dell'Avvocatura regionale sullo schema di statuto, agli atti di questo Dipartimento con nota prot. 146748 del 28/02/2014;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, di:

- 1. costituire la società veicolo in attuazione della LR n. 15/2013,
- 2. approvare lo statuto della società veicolo come da schema allegato;
- 3. imputare le risorse necessarie alla costituzione della società veicolo sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 3, Macroaggregato 301 del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016, approvato con DGR 3/2014;
- 4. demandare gli adempimenti connessi alla costituzione della società e ai successivi trasferimenti e/o conferimenti di cui alla LR n. 15/2013 alla funzione competente per l'esercizio dei diritti del socio;
- 5. attribuire la competenza sulla società veicolo al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- 6. di trasmettere il presente atto all'Unità Operativa Dirigenziale - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata “Società Attuazione Piano di stabilizzazione srl”.
Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
Il capitale è sottoscritto per intero dalla Regione Campania che dichiara di avere versato il 100% del capitale.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata “Società Attuazione Piano di stabilizzazione srl”.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli.

Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze nel rispetto della normativa vigente. Per l'istituzione di sedi secondarie è invece necessaria la decisione dei soci.

Eventuali sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze potranno essere istituite esclusivamente nel territorio della regione Campania.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di assunzione, acquisto, detenzione, gestione, cessione di partecipazioni di qualsivoglia natura a essa trasferite o cedute dalla Regione Campania o da altra società partecipata direttamente o indirettamente dalla Regione Campania.

Nell'ambito del proprio oggetto, la società adotta tutte le misure idonee ad mantenere il valore della partecipazione fino alla accelerazione della cessazione del rapporto partecipativo mediante completamento delle fasi previste dalla liquidazione, laddove non si sia potuto procedere alla dismissione anche mediante cessione a terzi. La società compie, inoltre, gli atti necessari per dare attuazione ai processi di razionalizzazione e semplificazione dei rapporti partecipativi a essa demandati, anche mediante operazioni straordinarie di impresa, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti.

La società assicura la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle società a essa trasferite e/o conferite; in tale ambito può porre in essere operazioni di acquisto di crediti e di altri elementi dell'attivo e/o rendersi cessionaria di rapporti, purché ciò sia funzionale all'attuazione del Piano di stabilizzazione, della LR 15/2013 e di ogni altra legge o provvedimento regionale rilevante.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e ogni altra attività finanziaria, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta necessaria o utile al perseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali e a favore di terzi, purché nell'interesse della società per il perseguimento dello scopo sociale.

Sono escluse dall'attività statutaria (i) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, a favore di terzi laddove tale attività non sia svolta in via strumentale al conseguimento dello scopo sociale; e (ii) le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Art. 4 - Durata

La società si scioglie al raggiungimento dello scopo sociale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, ai sensi di legge.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

CAPITALE - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 6 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato con deliberazione assembleare, anche mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica in forza di deliberazione

dell'assemblea dei soci.

Articolo 7 - Finanziamenti

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Competenze dell'assemblea

Sono riservate alla competenza dell'assemblea, secondo quanto stabilito dal presente statuto:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina del Sindaco Unico ovvero dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; la nomina del soggetto a cui è demandata la revisione legale dei conti se non attribuita all'organo di controllo;
- 3) la determinazione del compenso degli Amministratori, del Sindaco Unico o dei Sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- 4) la deliberazione sulla responsabilità dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- 5) le modifiche dello statuto, previo parere favorevole della Regione Campania;
- 6) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori, su proposta del Presidente della Giunta regionale;
- 7) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, che deve in ogni caso provvedere entro otto giorni alla convocazione su richiesta scritta del socio o comunque della Regione Campania. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'ambito del territorio della regione Campania o nelle sedi della Regione Campania situate in ambito nazionale. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che fornisca prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'assemblea e purché sia assicurata la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano; in difetto l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 10 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione. Le assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

Articolo 11 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12 - Assemblea - determinazione quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e nei casi previsti ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 8 con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 13 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea nei termini di legge qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**Articolo 15 - Composizione e nomina**

La società può essere amministrata, su decisione dell'assemblea in sede di nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. L'Amministratore unico e, in alternativa, i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati su proposta del Presidente della Giunta regionale.

L'organo di amministrazione dura in carica il periodo fissato dall'assemblea e non potrà comunque superare i tre esercizi; quando la durata è fissata in esercizi, l'organo di amministrazione scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e si dimetta o venga a mancare anche un solo amministratore, si intende cessato l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere convocata l'assemblea a cura dell'organo di controllo, il quale nel frattempo compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Poteri dell'organo di amministrazione

Fermi i poteri che derivano dall'azione di indirizzo del socio, all'organo di amministrazione spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione determina gli indirizzi della gestione societaria in coerenza con gli atti di programmazione e indirizzo del socio, esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato delle strutture e del personale con ruoli di direzione e amministrazione.

Costituisce giusta causa di revoca dell'organo di amministrazione il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal socio.

L'organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale se previsto dalla pianta organica e tenuto conto delle attività in essere. La nomina avviene, nel rispetto della normativa regionale in materia di incarichi e di incompatibilità e inconfiribilità, con lo scopo di dare attuazione alle direttive e agli indirizzi della società.

Articolo 17 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione Campania designa il Presidente. Al Presidente possono essere delegate le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge e l'applicazione dei limiti previsti dal codice civile.

La sostituzione del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento è svolta dal consigliere anziano.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento – da colui che lo sostituisce. La convocazione del Consiglio di amministrazione è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due amministratori con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera da trasmettersi con qualsiasi mezzo in grado di fornire prova dell'avviso di ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante PEC, telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere ed ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di amministrazione e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 19 - Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

L'assemblea può alternativamente determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La determinazione dei compensi avviene in applicazione della normativa regionale e degli indirizzi della Giunta regionale in materia.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta anche al consigliere più anziano nei casi di assenza e impedimento del Presidente. La firma del consigliere più anziano fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 21 - Amministratore unico

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di amministrazione e per il Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO**Articolo 22 – Controllo proprietario**

Il socio esercita un'azione di controllo in ragione dei poteri di programmazione e indirizzo, di controllo strategico e sulla gestione, potendo disporre attività di ispezione e verifica.

Il socio può chiedere agli organi sociali l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga alle limitazioni di legge in ordine agli usuali poteri di ispezione e verifica.

L'organo di amministrazione su richiesta del socio, e comunque della Regione Campania, è tenuto a fornire informativa e documentazione relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

L'organo di amministrazione, con periodicità trimestrale, trasmette al socio una relazione sulle attività svolte e da svolgere, con evidenza dello stato di attuazione degli obiettivi e una rappresentazione di sintesi sulla evoluzione delle principali grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali e, in ogni caso, qualsiasi dato e informazione rilevante ai fini del compiuto esercizio dell'azione di controllo. In ipotesi di urgenze, tali dati e informazioni vanno forniti immediatamente, anche al di fuori delle relazioni periodiche.

Articolo 23 - Organo di controllo

Il controllo della gestione spetta al Sindaco Unico o al Collegio sindacale su decisione dell'assemblea in sede di nomina.

Il Collegio sindacale, laddove nominato in luogo del Sindaco unico, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Collegio sindacale o il Sindaco unico durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Sindaco Unico, o del Collegio sindacale avviene su proposta del Presidente della Giunta regionale che designa il Presidente del Collegio laddove nominato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'assemblea dei soci determina il compenso dell'organo di controllo in applicazione della normativa regionale e degli indirizzi della Giunta regionale in materia.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società, su decisione dell'assemblea, è esercitata dall'organo di controllo o, in alternativa, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 25 - Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

SCIoglimento

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

VARIE

Articolo 27 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.